



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0074626 / 2015

Atto N. 3403

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla HPC AG relativamente alla sede operativa sita in Rapallo, Via Sauro/Via Mameli.

In data 15/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del DIREZIONE AMBIENTE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:*

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Considerato che, in attuazione alla L. 56/2014, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rapallo in data 08/10/2014 e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 24/04/2015 - assunta al protocollo generale dell'Amministrazione metropolitana n. 36978 in data 27/04/2015 - presentata dal Sig. Claudio Tommaso Viola in qualità di legale rappresentante della HPC AG, con sede legale in Milano, Via Ippolito Nievo 33 ed operativa in Rapallo, Via Sauro/Via Mameli, a sostituzione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* ed in particolare l'*art. 124, comma 7*, che stabilisce che *"salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";*

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'*art. 3 comma 1*, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare:

- l'*art. 6 comma 9*, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'*art. 6 comma 10*, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali della Provincia di Genova:

- n. 4040 del 06/07/2011 - di adozione della decisione n. 134/2011 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 16/06/2011 - con cui la ECOTHERM S.p.A., con sede legale in Roma, Via Fiume Giallo 3, è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali costituite dalle acque di falda provenienti da tre punti di estrazione (indicati come P1, P2, P3) e da piccole quantità di acque sotterranee che derivano dalla rete di monitoraggio per le operazioni di spurgo preliminari al campionamento, per un quantitativo complessivo di circa 18.250 mc/anno;
- n. 4513 del 29/07/2011 - di adozione della decisione n. 164/2011 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 22/07/2011 -, con cui la titolarità dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, di cui sopra, è stata trasferita dalla ECOTHERM S.p.A. - con sede legale in Roma, Via Fiume Giallo 3 - alla HPC AG - con sede legale in Milano, Via Ippolito Nievo 33;

Visto il rapporto di prova n. 14A33208 del 04/09/2014, di pH S.r.l. di Tavernelle V.P. (FI), a firma del Dott. Fabrizio Ferraro, iscritto all'Ordine dei Chimici della Toscana, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali *“Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”* (comma 4). *“La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta”* (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Richiamata la nota prot. n. 43326 del 10/09/2015 del Comune di Rapallo – Ripartizione VII, con cui, dato atto:

- che il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.R. n. 1216 in data 07/10/1986, ricomprende l'area in oggetto degli interventi in “zona residenziale – B1”;
- che il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.G.P. n. 309/79011 in data 06/07/2004, ricomprende l'area oggetto degli interventi in zona “IV area di intensa attività umana” con limiti d'immissione pari a 65 dB (A) diurno e 55 dB (A) notturno;

si comunica che nulla osta per quanto di competenza all'autorizzazione degli interventi in questione poiché l'attività insediata risulta compatibile con la disciplina urbanistica vigente e con le previsioni della vigente zonizzazione acustica;

~

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Dato atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova – come risulta dall'attestazione del versamento effettuato in data 25/09/2014 (pari ad € 50 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) – che ha determinato una entrata nel Bilancio 2014 sul Capitolo 35, Codice 3010201, Azione 3001626 (accertamento n. 193/2014);

~

Preso atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

- 1) di rilasciare alla HPC AG, con sede legale in Milano, Via Ippolito Nievo 33, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa alla sede operativa sita in Rapallo, Via Sauro/Via Mameli, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:

- 2) di rilasciare nulla osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, all'esercizio dell'attività in oggetto;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:

- 3) di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la HPC AG ad effettuare, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede operativa sita in Rapallo, Via Sauro/Via Mameli - costituite dalle acque di falda provenienti da tre punti di estrazione (indicati come P1, P2, P3) e da piccole quantità di acque sotterranee che derivano dalla rete di monitoraggio per le operazioni di spurgo preliminari al campionamento - per un quantitativo complessivo di circa 18.250 mc/anno, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 4) di sottoporre la HPC AG, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, BOD₅, SST, Idrocarburi totali.
Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a Idrotigullio S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;
 - b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - d. Il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
 - e. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
- 5) che in caso di cessazione dello scarico la HPC AG ne dia comunicazione immediata e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova, a Idrotigullio S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

- 6) che le quantità totali annue di acque reflue industriali scaricate siano comunicate alla Idrotigullio S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

~

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Rapallo, per la successiva trasmissione:

1. alla HPC AG;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Idrotigullio S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Rapallo – Ripartizione VII Gestione del Territorio in qualità di proprietario della rete fognaria nonché Ente competente in materia di acustica;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Il Direttore

SINISI PAOLO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001626	+	50,00					193	2014			
TOTALE ENTRATE					+	50,00								
TOTALE SPESE					+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 22 settembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 22 settembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **23 settembre 2015** al **08 ottobre 2015**